

DETERMINAZIONE n. 543 del 15/07/2016

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL' IMPIANTO SPORTIVO "STADIO COMUNALE" UBICATO A SAN LAZZARO DI SAVENA VIA KENNEDY, 61.

IL DIRIGENTE

Premessa e motivazione

La Giunta comunale con proprio atto n. 118 del 30 giugno 2016 ha deliberato le linee di indirizzo per la concessione in uso dell'impianto sportivo in oggetto, mediante gara ad evidenza pubblica, a cui potranno partecipare tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche di calcio aventi sede nel Comune di San Lazzaro di Savena, iscritte al registro CONI, affiliate a Federazioni e/o a Enti di promozione sportiva, che :

- svolgano da almeno un triennio attività sportiva di calcio sul territorio comunale;
- non si trovino nelle condizioni previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e dalla delibera della G.C. n. 193/2015;
- alla data di scadenza del bando non abbiano debiti accertati e non pagati nei confronti della Amministrazione comunale;

Le suddette linee di indirizzo prevedono inoltre che:

- . l'impianto venga affidato in gestione mediante concessione con durata di anni tre prorogabili per ulteriori anni due, con la possibilità, da parte del Comune, di recedere anticipatamente, con un preavviso di mesi sei, fatto salvo il rimborso degli investimenti non ancora ammortizzati, a carico dei nuovi gestori;
- . la concessione non preveda oneri a carico del Comune, ad esclusione di quelli relativi alla conduzione della centrale termica, che rimane in capo al Comune stesso;
- . venga garantito l'utilizzo dell'impianto prioritariamente da parte delle società calcistiche del territorio, con incasso diretto da parte del concessionario delle tariffe d'uso, stabilite dal Comune;
- . il concessionario possa prevedere anche lo svolgimento di altre attività, compatibili con la struttura sportiva, che saranno concordate preventivamente con il Comune;
- . il concessionario si assuma tutti gli oneri relativi alla conduzione dell'impianto, compreso il pagamento di tutte le utenze;
- . siano a carico del concessionario sia la manutenzione ordinaria sia la manutenzione straordinaria dell'impianto, concordando preventivamente gli interventi di manutenzione straordinaria con l'ufficio tecnico del Comune;

- . venga data al concessionario la possibilità di realizzare tutti gli interventi necessari all'omologazione del campo a 11 in sintetico, purché le dimensioni del campo rimangano all'interno della zona di pertinenza dello Stadio comunale, individuata dal programma di riqualificazione urbanistica che interesserà l'area su cui insiste l'impianto;
- . il concessionario incassi direttamente le entrate derivanti dalla pubblicità, fermo restando che i messaggi pubblicitari esposti dovranno rispettare il vigente regolamento comunale per la pubblicità.

Considerato che l'affidamento della concessione avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara ;

Considerato altresì che verrà richiesta al momento della stipula del contratto la presentazione di una polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) a "prima richiesta", a garanzia di tutti gli adempimenti che saranno previsti in carico al concessionario;

Dato atto che il recesso anticipato della concessione da parte del Comune, oltre che per oltre alle condizioni previste dall'art.1 potrà avvenire in caso di:

- gravi inadempienze;
- mancato rispetto degli accordi assunti dal concessionario con l'Amministrazione comunale per l'eventuale rientro di debiti pregressi;
- mancata realizzazione, in tutto o in parte, degli interventi previsti dal concessionario in sede di gara, secondo i tempi stabiliti ;
- utilizzo dell'impianto con finalità diverse da quelle previste dalla concessione;
- accertata incuria nella conduzione dell'impianto, tale da pregiudicare lo stato di manutenzione dello stesso e l'incolumità degli utenti;

Considerato che verrà previsto il divieto di subconcessione dell'impianto, con possibilità di affidare a terzi, previa autorizzazione del Comune, la gestione di alcuni servizi che necessitino di specifiche competenze tecniche, quali ad esempio il servizio di pulizia e di guardaroba, fermo restando che le attività affidate in gestione a terzi ricadranno comunque sotto la responsabilità del concessionario, il quale sarà l'unico responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso l'utenza.

Normativa

D. Lgs 267/2000 ;

D.P.R. 207/2010;

D.Lgs 50/2016;

Legge regionale n. 11/2007 e s.m.i.

Regolamento dei contratti comunali di fornitura di beni, servizi e lavori in economia;

Delibera della Giunta Comunale n. 193/2015;

Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 27.4.2016 di approvazione del bilancio comunale;

Delibera della Giunta comunale n.80 del 12.05.2016 di approvazione del PEG;

Decisione

Il Dirigente della III Area, per le motivazioni espresse in premessa, determina:

- di procedere all'indizione di una gara ad evidenza pubblica per la concessione in uso dell'impianto sportivo "Stadio Comunale" ubicato a San Lazzaro Di Savena via Kennedy, 61

per anni tre prorogabili per ulteriori anni due, secondo i criteri indicati nel bando di gara (allegato A) e nel capitolato d'oneri (allegato B);

- di dare atto che la Commissione Giudicatrice verrà nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel rispetto dell'articolo 77 del d.lgs 50/2016;
- di dare atto che il bando verrà pubblicizzato mediante il sito del Comune e gli altri canali informatici di cui l'Amministrazione Comunale dispone;

Aspetti contabili e finanziari

- di prevedere con successivo atto la quantificazione delle poste in entrata da indicare in bilancio, conseguenti all'esito della gara stessa.

Lì, 15/07/2016

IL DIRIGENTE
GHINI MARA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 543 del 15/07/2016 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE IMPEGNI DI SPESA.

ALLEGATO 1) ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N _____ DEL

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "STADIO KENNEDY" UBICATO A SAN LAZZARO DI SAVENA VIA JUSSI

Art. 1 Oggetto della concessione:

L'impianto sportivo oggetto della concessione è costituito da:

- n.1 campo regolamentare in erba
- n. 2 retroporta in erba
- n. 2 campi a 5 in sintetico
- n. 2 campi a 7 in sintetico
- n. 1 tribuna in muratura
- n. 1 blocco spogliatoi e uffici nel sotto tribuna
- n. 1 blocco spogliatoi nel retro porta
- n. 1 locale biglietteria in muratura al grezzo

Art.2 . Durata della concessione

La presente concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ed ha validità per anni tre, prorogabili per ulteriori anni due.

Art. 3) – Destinazione d'uso

Il Concessionario dovrà garantire l'utilizzo dell'impianto prioritariamente da parte delle società calcistiche del territorio, con incasso diretto delle tariffe d'uso, stabilite dal Comune.

E' previsto lo svolgimento di altre attività, compatibili con la struttura sportiva, che saranno concordate preventivamente con il Comune.

Art. 4) – Subconcessione

E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere ad altri la presente concessione. Il concessionario potrà assegnare l'utilizzo dell'impianto ad altri soggetti a fronte del pagamento di tariffe, concordate con l'Amministrazione comunale.

Art. 5) – Manutenzione dell'impianto

L'impianto viene concesso nelle condizioni di funzionalità in cui si trova.

Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderà necessario per tutta la durata della concessione sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario, con la sottoscrizione della convenzione, si assume tutte le responsabilità civili e penali relative al corretto utilizzo dell'impianto, sia sotto il profilo della sicurezza, sia sotto il profilo della funzionalità, tenendo sollevato il Comune di San Lazzaro da ogni eventuale responsabilità .

Per tutta la durata della convenzione il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto sportivo nelle migliori condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente conduzione.

Art. 6) - Migliorie e innovazioni

Il Concessionario, al momento della consegna dell'impianto, dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui accetta di prendere in carico l'impianto sportivo nelle condizioni in cui gli è affidato, riconosce e dichiara che è adatto agli usi per il quale viene concesso.

In dipendenza di che il Concessionario rinuncia, al riguardo, ad ogni eventuale attuale o futura eccezione, obbligandosi alla riconsegna dell'impianto ai termini di legge.

Tutte le eventuali migliorie, fisse e mobili, nonché le opere di adattamento della struttura anzidetta, disposte per maggior comodità, sicurezza o contro eventuali furti e danneggiamenti, o quant'altro, rimarranno senza diritto ad indennità alcuna da parte del Concessionario, a favore del Comune di San Lazzaro di Savena.

Ogni ulteriore intervento che il Concessionario ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di San Lazzaro di Savena e rimarrà, per patto, a beneficio di quest'ultimo; quand'anche autorizzato il Concessionario provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate.

Art. 7) Garanzie del concessionario

Il Concessionario, al momento della stipula del contratto con il Comune di San Lazzaro di Savena, dovrà prestare una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di euro 50.000 (cinquantamila), o del maggior importo offerto in sede di gara, a garanzia di ogni adempimento contrattuale, che dovrà contenere, a pena di nullità, la clausola del pagamento "a prima richiesta", che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art.75 comma 4 del D.Lgs 163/2006 e l'espressa rinuncia al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.:

Tale polizza verrà aggiornata annualmente in relazione all'importo dei lavori realizzati.

Art. 8) – Vigilanza e assicurazioni

L'impianto sportivo deve essere utilizzato dal Concessionario in modo da evitare ogni possibile danno allo stesso ed ai rispettivi impianti ed attrezzature, siano essi fissi o mobili.

Il Concessionario è pertanto tenuto alla rimessa in pristino degli eventuali danni al bene immobile che si sia accertato essersi verificati durante gli orari da esso utilizzati.

A tal fine il Concessionario è tenuto a garantire al Comune l'esistenza di coperture assicurative, adeguate sia al valore dei beni e degli impianti, sia alla tipologia delle attività svolte, con massimale per i beni con massimale RCT non inferiore a € 3.000.000,00 per persona.

Sono pure a carico del Concessionario gli eventuali danni sofferti da persone o cose di terzi avvenuti durante l'uso effettivo da parte del Concessionario stesso.

E' pertanto esclusa ogni responsabilità del Comune per fatti dannosi che potrebbero occorrere a causa o in occasione della concessione.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al personale occorrente per la conduzione dell'impianto.

Art. 9) – Visita e presa in carico dell'impianto

Il Comune di San Lazzaro, per mezzo dei suoi incaricati, ha facoltà di accedere all'impianto, anche senza preavviso, durante tutta la durata della concessione, per controlli, ispezioni o altro.

Prima dell'inizio delle attività previste dalla presente concessione, il Comune di San Lazzaro e il concessionario redigono un verbale di presa visione dello stato di fatto dell'impianto sportivo, delle strutture e delle attrezzature in dotazione o a servizio dell'impianto.

Tale atto sarà siglato dalle parti in causa per quanto di loro competenza.

Verrà consegnata ad un incaricato designato dal Concessionario una copia delle chiavi di accesso all'impianto e alle relative pertinenze.

Con la consegna delle chiavi il Concessionario assumerà tutte le responsabilità previste dal presenta capitolato.

Il Concessionario è tenuto a vigilare sul corretto possesso delle chiavi da parte dei detentori da lui, direttamente o indirettamente, individuati.

Art. 11) - Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto a garantire:

1. l'apertura e la chiusura dell'impianto;
2. la sorveglianza e la pulizia dei locali;
3. la manutenzione e lo sfalcio del manto erboso e la segnatura delle linee del campo di gioco in erba;
4. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
5. la presenza di un responsabile durante le attività;
6. la vigilanza sul comportamento negli impianti e negli spogliatoi, che deve essere improntato a decoro e rispetto alla persona;
7. il rispetto del divieto di fumo;
8. il rispetto, in relazione alla presenza di pubblico nell'impianto, delle disposizioni vigenti in materia di agibilità e sicurezza per pubblici spettacoli e manifestazioni sportive;
9. il ripristino di qualsiasi danno arrecato dagli atleti e dal pubblico alle attrezzature ed agli impianti tecnici dell'impianto;
10. il pagamento delle utenze di luce, gas e acqua, con intestazione diretta delle fatture;
11. la riscossione delle entrate derivanti dalle tariffe d'uso e dalla concessione di spazi pubblicitari all'interno dell'impianto, fermo restando che i messaggi pubblicitari esposti dovranno rispettare il vigente regolamento comunale per la pubblicità;
12. la presentazione annuale del bilancio di gestione relativo all'impianto;
13. la presentazione annuale del rendiconto dell'attività svolta;

Art12- Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale

Resta a carico dell'Amministrazione comunale la conduzione della centrale termica.

L'Ufficio tecnico comunale esprimerà un parere vincolante sulla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria proposti dal concessionario.

Art. 13) – Prescrizioni in materia di sicurezza

Il Concessionario nominerà un referente per la sicurezza dell' impianto sportivo, il quale curerà gli adempimenti connessi al D.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e assumerà tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso, esonerando il Comune da ogni responsabilità per fatti avvenuti durante o in occasione dell'uso medesimo dei locali.

Art. 14) – Riconsegna dell'impianto

Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario consegnerà puntualmente alla proprietà l'impianto sportivo in buono stato, sotto pena di risarcimento delle spese per i danni o di rimessione in pristino.

Art. 15) – Manleva

Il Concessionario è costituito custode della cosa concessa, limitatamente all'utilizzo effettivo. Esso esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivarle da fatti dolosi e colposi, di terzi o di altro personale di servizio, limitatamente all'uso effettivo da parte del Concessionario.

Lo esonera altresì da responsabilità per danni a terzi derivanti da sua colpa per spandimento d'acqua, fughe di gas, incendi ecc., e per ogni altro e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa, limitatamente all'uso effettivo da parte del Concessionario.

Il Comune resta, inoltre, espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose, causati da difetti nella fornitura degli impianti od apparecchiature installate ed utilizzate dal Concessionario, dei quali non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi legge.

Art. 16) – Trattamento dei dati

I contraenti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali, relativi alla presente concessione, nell' ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

Art. 17) Recesso anticipato della concessione

La concessione potrà essere revocata unilateralmente dall'Amministrazione comunale in qualunque momento, con un preavviso minimo di mesi sei, per l'espletamento dei procedimenti inerenti la realizzazione del piano di riqualificazione urbanistica che interessa l'area su cui insiste l'impianto sportivo in oggetto. In questo caso sarà riconosciuto l'eventuale rimborso delle spese sostenute e non ammortizzate da parte del gestore subentrante

Il Comune di San Lazzaro di Savena si riserva la possibilità di recedere unilateralmente dalla presente concessione, con preavviso scritto di mesi 2, in caso di utilizzo dell'impianto con finalità diverse da quelle previste dalla concessione ed accertata incuria nella conduzione dell'impianto tale da pregiudicare lo stato di manutenzione dello stesso ed in particolare nei seguenti casi:

- gravi inadempienze;
- mancato rispetto degli accordi assunti dal concessionario con l'Amministrazione comunale per l'eventuale rientro di debiti pregressi;
- mancata realizzazione, in tutto o in parte, degli interventi previsti dal

- concessionario in sede di gara, secondo i tempi stabiliti ;
- utilizzo dell'impianto con finalità diverse da quelle previste dalla concessione;
- accertata incuria nella conduzione dell'impianto, tale da pregiudicare lo stato di manutenzione dello stesso e l'incolumità degli utenti;

Art. 18) – Disposizioni generali e finali

Per ogni controversia non risolta in via amministrativa, sarà competente il Foro di Bologna.

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

San Lazzaro di Savena,

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Mara Ghini
tel 331.6715016
p.zza Bracci1,
San Lazzaro di Savena



ALLEGATO A) alla Determina dirigenziale N. _ del _____

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "STADIO COMUNALE" UBICATO A SAN LAZZARO DI SAVENA VIA KENNEDY,61

Il Comune di San Lazzaro di Savena, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 30.06.2016 e della determinazione dirigenziale n. ___ del _____ intende affidare in concessione a terzi la gestione dell'impianto sportivo "Stadio Comunale" ubicato a San Lazzaro di Savena via Kennedy,61.

Le caratteristiche dell'impianto e le condizioni per la gestione dell'impianto sono indicate nell'allegato **capitolato d'oneri (allegato 1)**.

1. SOGGETTI INTERESSATI A PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso società e/o associazioni sportive dilettantistiche di calcio, aventi sede nel Comune di San Lazzaro di Savena, iscritte al registro CONI, affiliate a Federazione e/o Ente di promozione sportiva nazionale, che svolgano da almeno un triennio attività sportiva di calcio sul territorio comunale, che non si trovino nelle condizioni previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016, dalla delibera della G.C. n. 193/2015 e che, alla data di scadenza del presente avviso, non abbiano debiti accertati e non pagati nei confronti della Amministrazione comunale.

Viene data la possibilità di partecipazione mediante ATI, a condizione che tutti i soggetti che costituiscono l'ATI siano in possesso dei requisiti richiesti al precedente comma.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ed ha validità per anni tre, prorogabili per ulteriori anni due, con possibilità di interruzione anticipata da parte del Comune, con un preavviso di mesi sei, per l'espletamento dei procedimenti inerenti la realizzazione del piano di riqualificazione urbanistica che interessa l'area su cui insiste l'impianto sportivo in oggetto, fatto salvo l'eventuale rimborso degli investimenti non ancora ammortizzati, a carico dei nuovi gestori.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

3. MODALITA' E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno presentare, a pena esclusione, **entro e non oltre il giorno 18 agosto 2016**, una domanda di partecipazione, redatta sul modulo allegato (**allegato 2**) **in busta chiusa e controfirmata sui lembi** all'ufficio URP del Comune di San Lazzaro, negli orari di apertura, pubblicati sul sito del Comune.

Sulla busta dovrà essere evidenziata la dicitura **"Domanda di partecipazione al bando di gara per la concessione in uso dell'impianto sportivo "Stadio Comunale"** ed andrà indicato il mittente.



La busta dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

1. la domanda di partecipazione, redatta sul modulo riportato nell'allegato 2);
 - una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, sul cui frontespizio dovrà essere inserita la scritta **busta A)** contenente le dichiarazioni previste per l'ammissione alla gara, redatte sul modulo riportato all'allegato 3);
 - una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, sul cui frontespizio dovrà essere inserita la scritta **busta B)** contenente il progetto di gestione, redatto in base al successivo punto 7;
 - una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, sul cui frontespizio dovrà essere inserita la scritta **busta C)** contenente l'offerta economica, in aumento rispetto alla base d'asta .

4. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

I partecipanti, prima della presentazione della domanda, dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso l'impianto, documentato da un attestato rilasciato dal Comune.

5. PREZZO A BASE DI GARA

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per un importo a base di gara pari a € 50.000 + Iva

6. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del bando

7. PROGETTO DI GESTIONE

I concorrenti dovranno presentare un progetto di gestione e valorizzazione dell'impianto sportivo, che sarà oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Il progetto dovrà indicare la descrizione delle attività da realizzare nell'impianto, di carattere permanente o temporaneo/stagionale.

Il progetto dovrà prevedere inoltre eventuali migliorie, anche di carattere strutturale, che il concessionario propone di realizzare, descrivendone le caratteristiche e l'importo economico.

Al progetto di gestione andranno allegati:

1. il **piano di utilizzo**, in cui vengono previste le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari di uso dell'impianto.
Tale piano di utilizzo potrà essere modificato annualmente, previa autorizzazione del Comune di San Lazzaro.
2. Il **piano di conduzione tecnica**, contenente la descrizione delle attività di manutenzione, approvvigionamento, custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo

8. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE



L'aggiudicazione avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando max punti 40 all'offerta economica e max punti 60 al progetto di gestione.

E' sempre ammessa l'eventuale valutazione di congruità delle offerte da parte del Comune, nonché di coerenza del progetto di gestione con le finalità di promozione della pratica sportiva sul territorio.

I criteri di valutazione saranno i seguenti:

Offerta economica: max punti 40

L'offerta economica dovrà indicare la percentuale in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'offerta economica migliore viene assegnato un punteggio max di 40 punti ed alle successive offerte un punteggio **direttamente proporzionale** al prezzo offerto, sulla base della seguente formula:

$$V(a) = R_{max}/r_a$$

Dove

R_a = valore offerto dal concorrente a).

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

$$P_t = W/V(a)$$

Dove

P_t = punteggio conseguito dall'offerta

W = valore massimo attribuibile all'offerta economica (P. 40)

In caso di parità di punteggio viene valutato il progetto che avrà previsto, a parità di importo, la tempistica di realizzazione più breve.

Progetto di gestione: max punti 60

Il progetto di gestione sarà valutato in base a :

- completezza, coerenza e funzionalità della proposta;
- chiarezza di esposizione degli obiettivi e delle modalità di realizzazione;
- attenzione all'utenza;
- interventi finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle normative di legge.

9.GARANZIE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, al momento della stipula del contratto con il Comune di San Lazzaro di Savena, dovrà prestare una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di euro 50.000 (cinquantamila) o del maggior importo offerto in sede di gara, a garanzia di ogni adempimento contrattuale, che dovrà contenere, a pena di nullità, la clausola del pagamento "a prima richiesta", che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art.75 comma 4 del D.Lgs 163/2006 e l'espressa rinuncia al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.:

Tale polizza verrà aggiornata annualmente in relazione all'importo dei lavori realizzati.



SAN LAZZARO
DI SAVENA

10. SOTTOSCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune di San Lazzaro di Savena provvederà alla sottoscrizione della concessione dopo il versamento del deposito cauzionale previsto dal capitolato di gara.

San Lazzaro di Savena, _____
Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Mara Ghini

Tel 331.6715016
p.zza Bracci,1
40068 San Lazzaro di Savena